

Indicazioni per Candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a.s. 2013/2014.

La domanda di partecipazione agli esami di Stato, conclusivi dei corsi d'istruzione secondaria di 2° grado, da parte dei candidati esterni, va prodotta al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) territorialmente competente in relazione alla sede di attuale residenza del candidato, **entro il 30 novembre 2013**, a norma dall'art. 3, comma 11 del DPR n. 323 del 23/07/1998.

Eventuali domande tardive sono prese in considerazione, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustificano il ritardo, purché siano presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2014.

Il Direttore Generale, verificato il possesso dei requisiti di ammissione agli esami, compreso il requisito della residenza, provvede ad assegnare i candidati esterni agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione.

Il Direttore Generale darà comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando in caso positivo, la scuola di assegnazione.

Eventuali richieste di deroghe al superamento dei limiti territoriali provinciali o regionali, devono essere presentate al Direttore Generale dell'U.S.R. della regione di residenza accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale eccezione al superamento dell'ambito organizzativo territoriale provinciale o regionale imposto dalla legge 25/10/2007, n. 176.

I candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, per l'ammissione all'esame di Stato, devono documentare di aver frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero devono aver comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati esterni sono ammessi all'esame di Stato solo previo superamento dell'esame preliminare di cui alla legge 11.1.2007, n. 1, art. 1, capoverso art. 2, comma 7; art.1-quinquies del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009,n.167.

Normativa attuale di riferimento:

C.M. n. 88 del 18 ottobre 2012

C.M. n. 95 del 24 ottobre 2011 e precedenti CC.MM. n. 90/2007, n. 77/2008, n. 85/2009 e n. 85 /2010

O.M. n. 13 del 24/04/2013, artt. 3, 4, 5 e 7